

COMMETTE UN REATO CHI PUBBLICA IL VERBALE DI UN'ASSEMBLEA DI UNA SOCIETA' MAI TENUTASI?

Il fatto.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano esercita l'azione penale nei confronti di G.L.C.M., amministratore unico di società di capitali, contestandogli di aver pubblicato due verbali di assemblea dei soci – in concreto di approvazione di bilancio – senza che l'assemblea si fosse tenuta. Gli era contestato il reato di cui agli artt. 48 e 479 c.p. (falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico per induzione): l'imputato avrebbe indotto in errore il pubblico ufficiale dipendente del registro delle imprese conducendolo ad attestare falsamente la – mai avvenuta – approvazione dei bilanci.

Sia il Tribunale che la Corte d'Appello di Milano assolsero l'imputato con la formula terminativa: “*perché il fatto non sussiste*”¹, rilevando, il primo, che l'attestazione del pubblico ufficiale ha ad oggetto il deposito del verbale non la sua intrinseca verità e, la seconda, interiorizzando, a quanto pare, l'offensività nella tipicità e pur riconoscendo l'esistenza della falsità, giudicandola inoffensiva per la ricorrenza del consenso dei soci seppure informalmente manifestato².

Ricorse per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano per violazione di Legge, sostenendo che il fatto contestato avrebbe dovuto essere qualificato³ – invece che ai sensi dell'art. 479 c.p. - ai sensi dell'art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico).

Il ricorso fu rigettato dalla Corte di Cassazione nel rilievo che alla tipicità del delitto di cui all'art. 483 c.p. deve necessariamente concorrere la falsa dichiarazione di fatti dei quali l'atto pubblico è destinato a provare la verità.

Cass. Sez. V Pen. Sent. 6 ottobre, 2014 nr. 1205.

I delitti contro la pubblica fede: le falsità in atti.

Ambedue le ipotesi accusatorie delle Procure milanesi si appuntano su reati previsti dal libro II (Dei delitti in particolare), Titolo VII (Dei delitti contro la fede pubblica), capo III (Delle falsità in atti); in particolare tali ipotesi si appuntano sulla falsità in atto pubblico commessa, nel primo caso, dal pubblico ufficiale autore dell'atto pubblico, tratto in errore dal terzo imputato ai sensi dell'art. 48 c.p., e, nel secondo caso, dall'imputato stesso, mediante dichiarazione di fatti dei quali l'atto pubblico è destinato a provare la verità.

Ambedue i reati presuppongono un elemento integrativo di carattere normativo che conferisca una qualche efficacia costitutiva all'attestazione del pubblico ufficiale nel primo caso e dell'attestazione del privato al pubblico ufficiale nel secondo.

Il delitto cui all'art. 479 c.p., proprio del pubblico ufficiale, si configura quale ipotesi a condotta vincolata, consistente o nella falsa attestazione del compimento, da lui od in sua presenza, di un fatto, o nella falsa attestazione di dichiarazioni non ricevute, o nell'omessa attestazione di dichiarazioni ricevute o, infine, nella falsa attestazione di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

Quanto all'ultima condotta e tralasciando la – enorme – casistica giurisprudenziale una prima approssimazione dei fatti rilevanti ai sensi dell'art. 479 c.p. può trarsi dall'art. 2700 c.c. che ascrive attitudine probatoria alle dichiarazioni rilasciate dalle parti al pubblico ufficiale nonché dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza⁴ o da lui compiuti⁵. L'oggettività giuridica del reato tutela la verità delle attestazioni del pubblico ufficiale in senso estrinseco, non intrinseco, talché non si configura il delitto di cui all'art. 479 c.p. in caso di verbalizzazione fedele di dichiarazioni intrinsecamente false⁶.

Le prime tre condotte - falsa attestazione del compimento, da lui od in sua presenza, di un fatto, o nella falsa attestazione di dichiarazioni ricevute, o nell'omissione dell'attestazione di dichiarazioni ricevute –

1 Per le diverse formule terminative e per la loro diversa efficacia liberatoria si vedano gli artt. 530, 651, 652, 653 e 654 c.p.p..

2 Attiene alla tematica dell'attitudine offensiva della condotta l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis c.p., come introdotto dall'art. 1 del D. Lgs. 16 marzo, 2015 nr. 28.

3 Per il potere del Giudice di dare al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella contestata dal P.M. si veda l'art. 521 Co. 1 c.p.p.. Per una riflessione critica circa tale potere si veda C.E.D.U. Sentenza 11 dicembre, 2007, *Drassich contro Italia*;

4 Risponde del delitto di cui all'art. 479 c.p. il notaio che attesti falsamente apposta in sua presenza una sottoscrizione che autentica, indipendentemente dal fatto che quella sottoscrizione sia vera o falsa. Cass. Sez. V pen. Sent. 21 ottobre, 1975, Gelpi, Cass. Sez. V pen. Sent. 9 maggio, 1979, Gregni, Cass. Sez. V pen. Sent. 5 luglio, 1983, D'Alessio.

5 Risponde del delitto di cui all'art. 479 c.p. il notaio che attesti falsamente, nel verbale di assemblea straordinaria, l'approvazione all'unanimità quando gli constano dei voti contrari. Cass. Sez. V Sent. 30 ottobre, 2005, Sciumbata.

6 Cass. Civ. Sez. I Sent. 25 maggio, 2007 nr. 12311, Cass. Sez. Lav. Sent. 24 giugno, 2004 nr. 11751.

prescindono tutte dall'attitudine probatoria dell'attestazione del fatto o della dichiarazione essendo, invece, essenziale alla rilevanza penale della falsità la mera esistenza di una qualche efficacia giuridica del fatto o della dichiarazione⁷.

L'oggettività giuridica dell'art. 483 c.p. tutela, invece, la verità intrinseca della dichiarazione del privato al pubblico ufficiale, con la precisazione che non ogni dichiarazione rientra nel perimetro applicativo della disposizione punitiva, limitato alle sole dichiarazioni il cui contenuto intrinseco – la cui verità – è destinata a fare prova. Commette, pertanto, il fatto chi denunci falsamente lo smarrimento della patente di guida⁸ o del certificato di proprietà dell'autovettura⁹ o della targa dell'autovettura¹⁰.

Alla luce di tali sommarie considerazioni sembra, quindi, condivisibile l'assoluzione con formula in fatto: posto che

- quanto al falso del pubblico ufficiale in atto pubblico per induzione – art. 479 e 48 c.p. - non vi è una norma extrapenale che attribuisca al pubblico ufficiale incaricato della tenuta del registro delle imprese, il compito di attestare lo svolgimento delle riunioni assembleari i cui verbali gli sono trasmessi per il deposito o l'iscrizione: non vi può essere, quindi, alcuna falsità, neppure per induzione;
- quanto al falso del privato in atto pubblico manca l'attitudine probatoria della dichiarazione che impone al privato l'obbligo di dichiarare il vero¹¹.

Una riflessione de jure condito: la natura dell'attestazione di esistenza e di conformità di cui all'art. 31 Co. 2 quater L. 24 novembre, 2000 nr. 340.

Il caso esaminato è relativo ad un'ipotesi di deposito in proprio da parte dell'amministratore della società. E', tuttavia, noto che gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali (oggi, ovviamente, ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili) muniti di firma digitale possono depositare i bilanci e gli altri documenti di cui all'art. 2435 c.c., purché incaricati dai legali rappresentanti delle società. E' anche noto che, in tal caso, il professionista che effettua il deposito attesta che: “*i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la società*”.

Quali sono le conseguenze della falsità di tale dichiarazione?

Va detto, anzitutto, che il professionista può essere qualificato, nell'atto di attestare la conformità dei documenti depositati agli originali depositati presso la società, pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p..

Sui criteri per identificare il pubblico ufficiale la giurisprudenza penale ha avuto occasione di precisare:

- I criteri normativi di identificazione non sono cumulativi, ma alternativi e, ai fini della qualificazione di pubblico ufficiale, è sufficiente, in particolare, l'esercizio disgiuntivo del potere autoritativo o certificativo;
- L'art. 357 cod. pen. attribuisce nel comma 1 la qualifica di pubblico ufficiale a coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, talché: "La principale modifica rispetto al testo originario della norma è costituita dall'esclusione di ogni riferimento al rapporto di dipendenza del soggetto dallo Stato ovvero da altro ente pubblico, con la conclusiva sostituzione del criterio di distinzione funzionale - oggettivo a quello soggettivo. Per cui la qualifica di pubblico ufficiale deriva e risulta connotata esclusivamente dal concreto esercizio di una pubblica funzione"¹²;
- "Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 cod. pen., è necessario verificare se essa sia o meno disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi - nell'ambito dell'attività definita pubblica sulla base di detto parametro oggettivo - la pubblica funzione dal pubblico servizio per la presenza (nell'una) o la mancanza (nell'altro) dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal comma 2 dell'art. 357 predetto"¹³.

Nella motivazione di questa sentenza le Sezioni Unite hanno rilevato che "è necessario ricordare che l'adozione del criterio oggettivo, realizzatosi con quell'auspicata riforma, si è tradotta in una connotazione funzionale dell'attività concretamente esercitata e che in tale prospettiva è essenziale la ricerca e

7 “E in questa prospettiva ermeneutica la giurisprudenza è costante nel ritenere che non si configuri, come punibile, la falsità che si riveli in concreto inidonea a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità del documento, vaie a dire quando non abbia la capacità di conseguire uno scopo antiggiuridico ed appaia del tutto irrilevante ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio o propositivo (cfr. Cass. Sez. 1[^], 27 agosto 2004, Maccarone, rv 229545; idem, 12 marzo 19 Gargiulo, rv 210187; Sez. 5[^], 4 novembre 1993, Buraccini, rv 195778)”. Cass. Sez. V Sent. 27 marzo, 2007 nr. 20550.

8 Cass. Pen. Sez. V Sent. 13 maggio, 1986, Richichi.

9 Cass. Pen. Sez. V Sent. 26 gennaio, 2006, Corcano.

10 Cass. Pen. Sez. V Sent. 1 settembre, 1999, De Salve.

11 Cass. Pen. S.U. Sent. 17 febbraio, 1999, Lucatotti.

12 Cass. Pen. S.U. Sent. 27 marzo, 1992, Delogu.

13 Cass. Pen. S.U. Sent. 13 luglio, 1998, Citaristi.

l'individuazione della disciplina normativa alla quale essa è sottoposta, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore... quanto alla funzione legislativa e giudiziaria, è agevole ricordare che entrambe sono caratterizzate da connotazioni intrinseche così tipizzate da non offrire certamente spazio a dubbi o perplessità, né in relazione alla disciplina normativa alla quale esse sono sottoposte, né con riferimento alle modalità del loro esercizio".

Quanto ai criteri per individuare l'atto pubblico (in riferimento, nella specie, alla timbratura del cartellino marcatempo ad opera di un dipendente di una pubblica amministrazione) – la giurisprudenza ha evidenziato che: *"agli effetti delle norme sul falso documentale, il concetto di atto pubblico è più ampio rispetto a quello che si desume dalla definizione contenuta nell'art. 2699 cod. civ., in quanto comprende non soltanto quei documenti che sono redatti con le richieste formalità da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede, ma anche i documenti formati da un pubblico ufficiale o da un pubblico impiegato incaricato di pubblico servizio **nell'esercizio delle sue funzioni**, attestanti fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza ed **aventi attitudine ad assumere rilevanza giuridica**"¹⁴.*

L'oggetto dell'attestazione è sia l'**esistenza** degli originali presso la sede della società che la **conformità** agli originali dei documenti trasmessi per il deposito al registro delle imprese; non è oggetto dell'attestazione né il fatto che gli originali siano trascritti sui libri sociali né il fatto che l'assemblea di approvazione del bilancio si sia veramente tenuta.

Sul versante soggettivo è richiesto il dolo generico: è, in altre parole, richiesto che, nel procedere, l'agente abbia coscienza dell'inesistenza, presso la sede della società, degli originali dei documenti trasmessi al registro delle imprese per il deposito ovvero, in alternativa, della non conformità ai primi di questi ultimi. Il reato non è rimproverabile a titolo di colpa. Ciò conduce l'analisi all'ulteriore interrogativo circa la rilevanza dell'attestazione falsa a titolo semplicemente colposo.

Sul punto va affermato che l'esistenza del dolo, quale elemento interno e soggettivo deve essere verificata dal Giudice in base alle caratteristiche dell'azione. In materia di falso del pubblico ufficiale in atto pubblico va aggiunto, inoltre, che anche a volere escludere il dolo diretto, si sarebbe dovuto, in ogni caso, riconoscere la sussistenza di quello eventuale in quanto la totale violazione dei doveri di controllo che incombono al pubblico ufficiale comporta l'accettazione del rischio di falsità: il pubblico ufficiale ha il dovere operare dichiarazioni veritiere ed a tal fine, innanzitutto, ha il dovere di controllare la corrispondenza alla realtà di quanto attestato¹⁵.

Va, quindi, in definitiva concluso che la falsa attestazione di conformità agli originali delle copie del bilancio e degli altri documenti di cui all'art. 2435 c.c. inviate al registro delle imprese per il deposito, resa dall'iscritto all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili integra il delitto di cui all'art. 479 c.p..

14 Cass. Pen. S.U. Sent. 11 aprile, 2006, Sepe.

15 Cass. Sez. V Civ. Sent. 1 ottobre, 2008 nr. 43383.